

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

**DI NAPOLI 7<sup>a</sup> SEZIONE**

*Repubblica Italiana*

*In Nome del Popolo Italiano*

SENT.N. 45546/15  
R.G. 20657/15  
CRON. 16148/15  
REP. 10832/15

Il Giudice di Pace della Sezione 7<sup>a</sup>, Avv. Domenico Sagliocco, ha pronunciato la seguente

**s e n t e n z a**

nella causa iscritta al n. 20657 del R.G.C. per l'anno 2015, promossa da:

[REDACTED] Vincenzo (Cod. Fis. [REDACTED]), elett.te dom.to in Ercolano (Na) alla Via Panoramica, 60, presso lo studio degli avv.ti Pierluigi Telese e Tiziana Pane, che lo rapp.tano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

-A t t o r e-

**c o n t r o**

[REDACTED] S.p.A. (Gruppo Bancario [REDACTED]), in p. del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] e con loro elett.te dom.ta ai fini della presente causa in [REDACTED], presso e nello studio dell'avv. [REDACTED]

-Convenuta-

Conclusioni: come da verbale e atti di causa.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07-12/02/2015, l'istante conveniva in giudizio innanzi l'intestato Ufficio del Giudice di Pace per l'udienza del 30/03/2015, la [REDACTED] S.p.A. , in persona del legale rapp.te p.t., ad oggetto sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- preliminarmente accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. 13 delle condizioni generali di un contratto di mutuo, mediante cessione del



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI NAPOLI 7<sup>^</sup> SEZIONE  
*Repubblica Italiana*  
*In Nome del Popolo Italiano*

**RB**  
Rimborsi Bancari

quinto dello stipendio, avente n. 172832, dall'istante stipulato con essa società convenuta in data 17/04/2007, per violazione dell'art. 33 del D. Lgs.

205/2006;

- per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione in suo favore dell'importo complessivo di € 2.597,33, di cui € 1.604,07 a titolo di rimborso delle commissioni di intermediazione ed € 993,26 a titolo di restituzione dei costi assicurativi, entrambi corrisposti in sede di conclusione del contratto di finanziamento e trattenuti illegittimamente a seguito dell'intervenuta estinzione anticipata dello stesso alla 25<sup>a</sup> rata;

- condannare inoltre essa società convenuta alla restituzione della somma di € 921,00, indebitamente trattenuta per le mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2009, benché regolarmente versata dall'amministrazione di appartenenza del mutuatario alla società mutuante;

- condannare [REDACTED] S.p.A. al ristoro delle spese di mediazione, ammontanti ad € 48,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché condanna al pagamento delle spese e competenze professionali di lite con attribuzione ad essi difensori dell'attore dichiaratisi all'uopo entrambi anticipatari.

Assume l'istante che, al momento della stipula con la convenuta società del suddetto contratto di finanziamento della durata di 120 rate mensili, di € 307,00 ciascuna, con decorrenza dalla data del 31/05/2007, venivano trattenuti anticipatamente, ovvero all'atto dell'erogazione del finanziamento, tra gli altri, le commissioni d'intermediazione per € 2.026,20 e i costi assicurativi (premio polizza rischio vita), pari a complessivi € 1.254,65; che, in data 20/03/2009, allo scadere cioè della rata n. 25, l'istante



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI NAPOLI 7<sup>^</sup> SEZIONE

Repubblica Italiana

*In Nome del Popolo Italiano*

**RB**  
Rimborsi Bancari

decideva di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento in essere e dalla somma dovuta a saldo per effetto di altra operazione similare con differente intermediario finanziario, non venivano stornati né l'ammontare residuo delle commissioni d'intermediazione pari ad € 1.604,07, né quello del premio di polizza per complessivi € 993,26, nonostante fosse intervenuta cessazione del rischio assicurato a seguito dell'estinzione anticipata del contratto alla 25<sup>^</sup> rata. Si aggiunga anche che non veniva restituita neppure la somma di € 921,00, indebitamente trattenuta dalla società mutuante, per numero 3 rate, considerate insolute, benché regolarmente ad essa versate dall'amministrazione di appartenenza del mutuatario.

Si costituiva in giudizio la convenuta [REDACTED] S.p.A., in p. del legale rapp.te p.t., con il relativo atto, a ministero dei suoi difensori, avv.ti [REDACTED]

e [REDACTED], i quali, impugnavano estensivamente la domanda attorea, sia in ordine all'*an* che con riferimento al *quantum*, chiedendone l'integrale rigetto in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria delle spese e competenze professionali di lite maturate.

In particolare la convenuta società eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non maturati e aggiungeva, poi, che l'istante aveva accettato espressamente la clausola secondo la quale, in caso di estinzione anticipata, il premio assicurativo, le commissioni d'intermediazione, le spese fisse quali spese di istruttoria, notifica ecc., nonché le commissioni di acconto, non sarebbero state a lui rimborsate.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI NAPOLI 7<sup>^</sup> SEZIONE  
*Repubblica Italiana*  
*In Nome del Popolo Italiano*

**RB**  
Rimborsi Bancari

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa, previa precisazione delle conclusioni e relativa discussione, veniva alla udienza del 25/09/2015, definitivamente riservata in decisione.

Alla luce di quanto precede, sembra doversi concludere che parte attrice ha chiesto esplicitamente la nullità dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto *de quo*, nella parte in cui escludono la retrocessione delle somme pagate per le causali sopra ricordate, in caso di estinzione anticipata del prestito. Si tratta, cioè, nel caso che ci occupa, di verificare se l'ordinamento preveda strumenti che consentano al giudice d'intervenire sulla giustizia concreta del sinallagma, al di fuori di ipotesi codistiche.

Sovviene, a tale proposito, l'art. 33 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "codice del consumo") il cui primo comma sembra aprire un varco nella direzione della giustiziabilità del sinallagma concretamente posto in essere dalle parti.

Non pare, per venire al caso di specie, che possa negarsi il significativo squilibrio a carico del consumatore previsto da tale norma che, detto per inciso, prevede, al primo comma, una clausola generale da intendersi tipizzata in modo non esaustivo dalle previsioni del successivo secondo comma. Ed invero, la società convenuta ha pattuito, con l'istante, la concessione di un mutuo al tasso dichiarato del 3,50% annuo. In realtà il tasso effettivamente praticato (c.d. T.A.E.G.) è indicato nella misura del 7,320%. E ciò per effetto del ricarico di oltre tremilacinquecento euro di spese e commissioni al di là degli interessi pattuiti. Infatti, della somma di € 36.840,00 indicata in contratto e costituente l'obbligo restitutorio, è stata concretamente erogata la somma di € 25.082,73 (vedasi contratto di mutuo



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI NAPOLI 7<sup>^</sup> SEZIONE  
*Repubblica Italiana*  
*In Nome del Popolo Italiano*

**RB**  
Rimborsi Bancari

in atti). In sostanza, il reale costo del mutuo, come corrispettivo della fertilità del denaro oggetto dello stesso, è ben superiore al 3,50% indicato. Infatti, in questo modo, non si fa altro che trattenere, in via anticipata, la differenza del costo effettivo del servizio rispetto a quella dichiarata. Da questo punto di vista, imporre come s'impone con la clausola vessatoria sopra ricordata, la non restituzione di tali somme in caso di estinzione anticipata, altro non significa che trattenere somme per interessi relativi a scadenze che non verranno più in essere, generando così quello squilibrio di cui all'art. 33 D. Lgs. 206/2005 sopra richiamato, con la conseguente nullità di protezione di cui al successivo art. 36 del medesimo decreto.

Per quanto precede la domanda va per tale aspetto accolta e la società convenuta condannata a restituire le somme apprese in forza di pattuizione nulla. Non può essere accolta invece la domanda nella parte in cui si richiede la restituzione della somma di € 921,00, effettivamente dovuta dalla convenuta società, all'epoca del conteggio di estinzione laddove venivano, erroneamente, da lei segnalati tre insoluti, (in realtà insussistenti) in quanto quest'ultima forniva nel corso del giudizio prova documentale dell'avvenuto pagamento della suddetta somma effettuato in data 23.07.2009, a mezzo bonifico bancario contrassegnato da CRO n. 48390920412, allegato in copia nella rispettiva sua produzione di parte.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione degli importi dovuti da parte convenuta per effetto dell'intervenuta estinzione anticipata del contratto di mutuo, occorre distinguere i costi del finanziamento e quelli assicurativi, effettivamente dovuti per le prestazioni già rese e quelli, invece, non goduti

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI NAPOLI 7<sup>^</sup> SEZIONE  
*Repubblica Italiana*  
*In Nome del Popolo Italiano*



**RB**

Rimborsi Bancari

a seguito dell'anticipata estinzione del contratto *de quo*.

A tal fine appare corretta l'operazione matematica invocata dall'attore di suddividere i suddetti costi per il numero di rate, ritenere dovuti cioè i costi relativi alle rate scadute e non dovuti, e, quindi, da restituire, quelli relativi alle residue rate ancora da scadere. Nel dettaglio il costo totale del finanziamento, pari ad € 3.280,85 (€ 2.026,20 di costi di commissione + € 1.254,65 di costi assicurativi) da ripartire su 120 rate mensili, dà un costo complessivo pro rata pari ad € 27,34; detraendo, pertanto, dal totale di € 3.280,85 il costo effettivamente maturato per le 25 rate scadute, pari ad € 683,51, si ha un totale di costi complessivi non maturati, e pertanto da restituire pari a complessivi € 2.597,34 (€ 3.280,85 - 683,51), di cui € 1.604,07 per costi di commissioni residui non maturati ed € 993,26 per costi assicurativi residui anch'essi non maturati per l'intervenuta cessazione del rischio a seguito dell'estinzione anticipata del contratto.

Per effetto di quanto sopra, la convenuta società deve essere condannata, ex art. 2033 c.c., a pagare la complessiva somma di € 2.597,34, oltre interessi legali dalla domanda non vertendosi in ipotesi di malafede dell'accipiente.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, Avv. Domenico Sagliocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] Vincenzo, disattesa ogni altra eccezione, deduzione e difesa delle parti, così provvede:

- a) accoglie la domanda per le ragioni di cui in motivazione;
- b) per l'effetto condanna la convenuta società, in p. del l. r. p. t., a pagare in favore dell'attore la somma di € 2.597,34, oltre interessi legali dalla

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI NAPOLI 7<sup>^</sup> SEZIONE  
*Repubblica Italiana*  
*In Nome del Popolo Italiano*

RB  
Rimborsi Bancari

proposizione della domanda al soddisfatto effettivo;

c) condanna altresì parte convenuta a pagare le spese del giudizio che liquida in complessivi € 750,00, di cui € 110,00 per spese di causa non imponibili, oltre rimborso forfetario per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Pierluigi Telese e Tiziana Pane, per averne fatto esplicita richiesta, con il vincolo solidale.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Napoli il 17/10/2015.

Il Giudice di Pace  
Avv. Domenico Sagliocco  
NAPOLITANO IN CANCER  
Napoli il 28 DIC. 2015  
1<sup>a</sup> Consigliere D.P. RA  
Maria Rosaria Scotti

